

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 15/03/2011 - rif. AG 28/2010

Parere sulla Normativa del 15/03/2011 - rif. AG 28/2010 d.lgs 163/06 Articoli 1, 32 - Codici 1.1, 32.1

Deve accreditarsi la natura di organismo di diritto pubblico di RFI, natura che trova altresì conferma in una pronuncia del TAR Campania secondo il quale, a seguito di una puntuale disanima, "RFI s.p.a. deve essere considerato organismo di diritto pubblico perché possiede i requisiti all'uopo prescritti" (TAR Campania, sede di Napoli, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 2600, nella parte che interessa passata in giudicato in quanto non impugnata avanti al Consiglio di Stato). Primo importante corollario che discende da tale affermazione è la riconducibilità di RFI nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici e la sua assoggettabilità alle norme dell'evidenza pubblica, non solo per gli appalti aggiudicati per scopi connessi alla gestione della rete ferroviaria, ma anche per l'espletamento degli appalti che non abbiano alcun rapporto con il compito del soddisfacimento degli interessi generali cui è preposto (Corte di Giustizia, 15 gennaio 1998, in causa C-44/96, Mannesmann). Come ha chiarito la stessa Corte di Giustizia, l'esigenza di certezza del diritto esclude che la qualifica di un ente possa variare in funzione dell'oggetto degli appalti che pertanto, se aggiudicati da un organismo classificabile tra quelli di diritto pubblico, ricadono tutti sotto la disciplina comunitaria indipendentemente dall'obiettivo particolare che si prefiggono. Il principio è stato ripreso e riaffermato dalla giurisprudenza nazionale secondo la quale "le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a seguire le regole comunitarie o quelle dei procedimenti ad evidenza pubblica pure per quegli affidamenti che non siano strumentali alla gestione di un pubblico interesse" (Corte di Cassazione Cass. S.U. sentenza 7 ottobre 2008 n. 24722).